

Repertorio n. 21.060

Raccolta n. 5.361

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di ottobre.

21 ottobre 2020

In Bologna, via Azzo Gardino n. 54.

Alle ore quindici

Davanti a me dr.ssa Fiammetta Costa Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Bologna è presente la signor:

- COSTA VITTORIO, nato a Dozza (BO) il 24 novembre 1954 domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui meglio infra.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certa, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Comitato Direttivo della associazione **"UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE A.N.A. DELLA SEZIONE BOLOGNESE-ROMAGNOLA ON-LUS"** con sede legale in Ozzano dell'Emilia, Via Collegio di Spagna 27 Codice fiscale 91369550370, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge n. 226/91 e della Legge Regionale 12/2005 con provvedimento della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna il quale mi richiede di redigere il verbale di assemblea dei soci di detta associazione.

Io Notaio aderendo alla richiesta fattami, do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea lo stesso comparente, il quale dichiara che:

- è qui riunita, a seguito di formale convocazione, ai sensi del vigente statuto l'assemblea dei soci;

- sono presenti, in proprio o per delega n. sette soci ordinari dell'ente aventi diritto di voto in quanto in regola con il pagamento delle quote associative su 7 (sette) iscritti, secondo quanto disposto dal Comitato Direttivo dell'ente,

SABBIUNI STEFANO, EMERI GIORDANO, CAMPODUNI DINO, VENTURI ANGELO, FRANCO (cognome) LINO (nome), GNUDI ROBERTO, COSTA VITTORIO

- per il Comitato Direttivo, oltre ad essa comparente, sono presenti: esso Presidente, sono presenti tutti i consiglieri EMERI GIORDANO, VENTURI ANGELO, FRANCO LIVIO e GNUDI ROBERTO;

- con riferimento alle vigenti disposizioni statutarie lo statuto può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle organizzazioni di volontariato socie;

- pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto in conseguenza della normativa sul 3° Settore (D. Lgs 117/2017) e per adottare altra denominazione ossia *"Associazione di Volontariato e di Protezione Civile Alpini & C. Dell'Emilia Romagna ODV"* per brevità *"Alpini & C. ER ODV"*.



FIAMMETTA COSTA
NOTAIO
Via Barberia, 22 - 40123
BOLOGNA

REGISTRATO A BOLOGNA
1° UFFICIO
DELLE ENTRATE

il 29/10/2020

n° 44044

serie 1T

euro 245,00

Il Direttore f.to

A questo punto il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno rammentando all'assemblea come sia stato approvato il **Codice del Terzo Settore**, il tutto in forza del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ed illustrando i punti salienti della normativa di diretto interesse della Associazione sottolineando come la stessa abbia uno scopo istituzionale pienamente compatibile con alcune delle definizioni date dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, esercitando *"una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale"*. Il Presidente commenta come sia opportuno modificare lo Statuto dell'Associazione al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) con l'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS), ove verrà istituito, ed usufruire un domani delle agevolazioni fiscali correlate a tale status, il tutto in continuità con la normativa prevista oggi per le Organizzazioni di Volontariato e Onlus.

La costituita rammenta infine che il RUNTS non è stato ancora in concreto attivato e che molte modifiche, tra cui quella relativa alla denominazione, saranno sospensivamente condizionate alla concreta istituzione dello stesso ed alla iscrizione dell'associazione nel Registro, salvo ovviamente il fatto che ogni variazione eventualmente deliberata non sarà effettiva se non approvata dalla competente Autorità amministrativa.

In relazione alle modifiche prospettate il Presidente espone agli intervenuti come sia stata predisposta, con l'ausilio di un professionista incaricato dall'Associazione, una bozza di Statuto ampiamente riformulata, già oggetto di condivisione in via informale prima d'ora, anche sulla base di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare emessa in data 27 dicembre 2018 e dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare di cui al P.G. n. 0254984 del 14 marzo 2019.

La costituita, propone pertanto di approvare il nuovo testo di Statuto al quale si rinvia per il dettaglio di tutte le modifiche da esso desumibili e da approvarsi nel suo complesso.

Più in particolare, e non a titolo esaustivo, si propone di:

- meglio specificare gli ambiti operativi e le finalità dell'attività dell'Associazione adeguando la disciplina delle figure dei volontari a quanto previsto dalla normativa di settore e dal D.Lgs. n. 117/2017;
- meglio descrivere i requisiti di ammissione dei soci all'Associazione, loro diritti e doveri;
- adeguare alla novella sopra richiamata la previsione e la disciplina di funzionamento degli organi dell'Associazione (Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di Controllo e Organo di Revisione);
- inserire la previsione del Bilancio Sociale oltre al Bilancio di gestione;
- inserire la descrizione delle finalità di destinazione del Patrimonio;
- viene inoltre variata la sede dell'associazione da quella attuale a Bo-

logna, via Azzo Gardino n. 54.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal presidente, dopo ampia ed attenta discussione, mediante voto espresso per alzata di mano da ciascuno degli aventi diritto, con il voto favorevole di n. sette su sette associati

DELIBERA

- di modificare lo statuto adottandone uno completamente riformulato, secondo il testo già distribuito ai soci ed ampiamente illustrato, adeguato alla normativa in materia di Organizzazioni di Volontariato e Riforma del Terzo Settore.

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" lo **statuto** così come modificato in virtù delle deliberazioni testè assunte, previa lettura datane da me Notaio alla comparente ed alla assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e quaranta

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla associazione.

Io notaio dell'atto ho dato lettura al comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per tre pagine fin qui. Sottoscritto alle ore quindici e quaranta

F.ti Vittorio Costa - FIAMMETTA COSTA NOTAIO

ALLEGATO "A" AL REP. N. 21060/5361

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E DI PROTEZIONE CIVILE ALPINI & C DELL'EMILIA ROMAGNA

Art. 1) Costituzione - Sede

È costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, del Codice civile e della normativa in materia, l'Organizzazione di volontariato denominata *"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E DI PROTEZIONE CIVILE ALPINI & C DELL'EMILIA ROMAGNA ODV"* per brevità Alpini & C. ER ODV (d'ora in poi ODV) con struttura democratica.

L'ODV si qualifica "Ente del Terzo Settore", ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'ODV fissa la propria sede in Bologna, via Azzo Gardino n. 54.

L'ODV potrà istituire una o più sedi secondarie.

Art. 2) Durata

La durata dell'ODV è fissata fino al 31 Dicembre 2100.

Art. 3) Scopi e finalità

L'ODV, quale organizzazione apartitica, apolitica, senza indirizzi religiosi e senza scopi di lucro, ispirandosi ai principi della fratellanza e della solidarietà persegue prioritariamente nel territorio dell'Emilia Romagna scopi e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti, finalizzate a promuovere e concorrere in attività di volontariato e di Protezione Civile. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato, l'ODV si propone di:

- a) Effettuare interventi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino della normalità, a seguito di calamità naturali o calamità derivanti dall'attività umana in ambito nazionale, regionale e sezionale;
- b) Occuparsi della formazione ed addestramento individuale o collettivo attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi e formativi, nonché la realizzazione di corsi di formazione per il personale adibito alle predette attività;
- c) Effettuare esercitazioni a carattere formativo;
- d) Effettuare assistenza e servizi sociali, sanitari e socio-sanitari;
- e) Salvaguardare e migliorare le condizioni della popolazione, dell'ambiente e delle risorse naturali anche nell'ambito della protezione civile;
- f) Effettuare attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse civile e sociale;
- g) Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli,

della non violenza, del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali e delle pari opportunità.

L'ODV potrà, inoltre, compiere tutte le attività ritenute utili e necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa di riferimento e, segnatamente, potrà collaborare od aderire a qualsiasi iniziativa di enti pubblici o privati, nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni aventi scopo identico o simile.

Le attività di cui sopra o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte dall'ODV in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per finalità di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite e su presentazione d'idonea documentazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ODV.

Art. 4) Membri dell'ODV

Possono far parte dell'ODV tutti i cittadini italiani e stranieri, di ambo i sessi, che siano disposti ad impegnarsi a realizzare gli scopi dell'ODV.

Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci Ordinari le persone che abbiano presentato la domanda d'iscrizione e versato la quota d'iscrizione annuale.

Art. 5) Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio viene deliberata dal Comitato Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme e disposizioni dell'Associazione.

Il recesso è sempre consentito e si effettua dando comunicazione scritta.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per mancato rinnovo dell'iscrizione, per recesso, per esclusione o per morte.

Il rinnovo dell'iscrizione è automatico a fronte del versamento della quota associativa annuale.

L'esclusione del socio può essere pronunciata dal Comitato Direttivo nei seguenti casi:

- a) nei confronti del socio interdetto o inabilitato;
- b) quando il socio non ottemperi allo Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni assunte dall'ODV;
- c) quando il socio arrechi un danno morale o materiale all'ODV o fomenti, in seno ad essa, dissidio o disordini.

L'esclusione non può essere pronunciata senza la preventiva contestazione degli addebiti al socio, il quale avrà facoltà, entro 15 (quindici) giorni, di esporre proprie motivazioni e giustificazioni: La delibera del Comitato Direttivo, tanto d'archiviazione, che di esclusione, dovrà essere comunicata entro 15 (quindici) giorni dall'emanazione e non è soggetta ad impugnazioni o reclami di carattere associativo, ferma la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il socio dimissionario, escluso o che non rinnovi l'iscrizione, perde ogni e qualsiasi diritto di partecipare alle manifestazioni ed iniziative dell'ODV.

Art. 6) Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare l'Atto Costitutivo, il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno e rispettoso nei confronti dell'ODV e degli associati;
- c) a versare la quota associativa;
- d) ad agire in maniera fattiva per il raggiungimento dello scopo sociale;
- e) a prestare la loro opera a favore dell'ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV;
- b) ad accedere alle cariche associative;
- c) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ODV, compresi i libri sociali, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7) Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Coordinatore.

Art. 8) L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote sociali. Si considerano in regola con le quote sociali i soci che abbiano corrisposto la quota almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti il 50% (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è legalmente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario Verbalizzante.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 degli aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea Ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno (entro il 30 aprile) per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Competono all'Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la nomina e la revoca del Presidente dell'ODV;
- c) la nomina e la revoca dei membri degli organi sociali;
- d) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) la costituzione o la revoca delle sedi secondarie;
- h) ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Le convocazioni dovranno essere fatte per comunicazione scritta. Si considera tale anche quella per posta elettronica.

Ciascun socio può far inserire specifici argomenti nell'ordine del giorno facendone richiesta in tempo utile alla presidenza purché la domanda sia sottoscritta da almeno 1/10 dei soci.

L'Assemblea Ordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario;
- b) allorché ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei membri del Comitato Direttivo;
- c) allorché ne faccia richiesta scritta motivata almeno 1/10 dei soci.

In tal caso, l'Assemblea dovrà avere luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui viene presentata formale richiesta.

Competono all'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Straordinaria è legalmente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto e delibera secondo le modalità di cui all'art. 15.

Art. 9) Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto, da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti

dall'Assemblea (che ne decide il numero), i quali rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per due volte.

Il Presidente dell'Associazione nomina nel suo interno un Vice-Presidente destinato a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento ed un Coordinatore con funzioni esecutive e di responsabilità per tutte le attività organizzative e/o gestionali e/o procedurali relative ad interventi di Protezione Civile compresa ogni opportuna attività di formazione, quali esercitazioni teoriche e/o pratiche.

Il Comitato viene convocato, a cura del Presidente dell'Associazione, mediante comunicazione scritta inviata almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza semplice.

Spetta al Comitato Direttivo l'amministrazione dell'ODV fatto salvo quanto di competenza dell'Assemblea dei Soci, nonché assumere i provvedimenti disciplinari a carico dei soci inadempienti.

Il Comitato Direttivo deve:

- a) curare le linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) fissare annualmente la quota associativa;
- g) deliberare l'ammissione e l'espulsione dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10) Il Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea ed effettua le scelte politiche-associative.

Al Presidente, ed in caso di suo impedimento od assenza, al Vice-Presidente, competono la firma e la rappresentanza anche giudiziale dell'ODV.

Il Presidente dell'ODV nomina un Tesoriere responsabile del patrimonio e dei fondi sociali.

Il Presidente deve vigilare sull'osservanza dell'Atto Costitutivo e sul buon andamento dell'ODV e dare impulso al Comitato Direttivo vigilandone sull'operato.

Il Presidente può avvalersi di un Ufficio di Presidenza con funzione di coordinamento che sarà costituito da un Segretario (Segretario dell'Associazione), nominato dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Tesoriere.

Art. 11) Il Coordinatore

Al Coordinatore spetta la piena direzione di ogni intervento ed impiego dei Volontari, previa autorizzazione da parte del Presidente. Il Coordinatore è, pertanto, l'unico responsabile dell'impiego-utilizzo e modalità operative tutte dei Volontari dell'ODV, spettando a lui il compito esclusivo di organizzare, provvedendo direttamente con i Volontari, operare e guidare l'ODV nelle emergenze ed in ogni altra attività, il tutto nel rispetto delle leggi sulla sicurezza.

Non potranno essere impiegati Volontari non in regola.

Art. 12) Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13) Patrimonio

Il patrimonio dell'ODV è indivisibile, sia durante la vita dell'ODV che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'ODV;
- b) dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- c) dal fondo di riserva.

Il patrimonio dell'ODV - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 in quanto vi è l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 14) Risorse economiche

L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da contributi o quote degli associati e dai contributi o versamenti effettuati per qualsiasi titolo o causa, purché lecita, a favore dell'ODV, nonché da ogni bene o fondo di riserva acquistato o costituito con i detti contributi.

La quota associativa annua è fissata, di anno in anno, dal Comitato Direttivo.

L'esercizio finanziario dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio e la relazione accompagnata dovranno essere depositati nella sede sociale 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea generale dei soci avente ad oggetto la loro discussione.

La quota di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) andrà a costituire il

patrimonio di cui all'art. 13 con obbligo di destinare il 50% di detta somma, e quindi Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), alla costituzione di un fondo patrimoniale di garanzia vincolato.

Il bilancio è redatto ai sensi ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche ed integrazioni e, nel caso contenga ricavi /rendite/proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 Euro, può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Comitato Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività indicate al precedente art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15) Norma finale

Le modifiche al presente atto e dello statuto possono avvenire solo in forza di delibera dell'Assemblea generale Straordinaria dei soci assunta, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole di 3/4 dei soci aventi diritto di voto sia presenti che assenti.

In caso di estinzione o scioglimento dell'ODV, deliberato con il voto di almeno 3/4 dei soci iscritti all'ODV aventi diritto di voto, il patrimonio residuo verrà alla Fondazione A.N.A. ODV in prima istanza, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ed, in seconda istanza, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16) Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile ed altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 17) Disposizioni transitorie

I) Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

II) Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS

III) A decorrere del termine di cui all'art. 104, co. 2, del D. Lgs. 117/17, l'acronimo ONLUS verrà eliminato dalla denominazione e verrà inserito in via automatica l'acronimo ODV, spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

